



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO

"8° ORIANI DIAZ Succ."

P.zza San Massimo, snc 80078 POZZUOLI (NA) Tel. 081/8679117

PEC: naic8dm00p@pec.istruzione.it; e-mail: naic8dm00p@istruzione.it

Sito Web: www.ic8oriani-diaz.edu.it



I.C. - "8 E. ORIANI / DIAZ SUCC."
POZZUOLI (NA)
Prot. 0008169 del 15/07/2026
IV (Uscita)

Ai Docenti Scuola dell'Infanzia

Agli A.A. area Didattica

Al Sito Web Registro Elettronico

Oggetto: Trattenimento e conseguente permanenza alla scuola dell'infanzia di alunni con disabilità nell'età dell'obbligo scolastico A.S. 2026/2027.

Si ricorda alle SS.LL che la Nota MIM n° 47577 del 26.11.2024, conferma l'obbligo per i genitori di iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2026.

L'eventuale **permanenza alla scuola dell'infanzia** oltre il sesto anno di età **per gli alunni con disabilità o arrivati con adozione internazionale** è consentita solo per un anno scolastico, "su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale". Si rinvia sull'argomento alle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati di cui alla Nota prot. n. 7443 del 14 dicembre 2014 nonché all'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI TRATTENIMENTO

Fermo restando l'obbligo di iscrizione alla classe prima della scuola primaria al compimento del sesto anno di età, la richiesta di permanenza nella scuola dell'infanzia, deve essere considerata una situazione assolutamente eccezionale e la decisione in tal senso deve seguire una procedura specifica da attivare esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:

1. L'alunno per il quale si ritiene necessario il trattenimento deve essere certificato ai sensi della L. 104/92 e DPCM 185/06;
2. Favorire il diritto allo studio alunni adottati Nota prot. n. 7443 del 14 dicembre 2014 nonché all'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
3. La famiglia o chi esercita la potestà genitoriale deve esprimere parere favorevole alla permanenza;
4. Il Distretto sanitario di competenza che ha in carico il minore disabile deve esprimere un parere tecnico in cui si dichiara lo specifico vantaggio conseguente al trattenimento di un anno alla Scuola dell'Infanzia;

5. I docenti della Scuola dell'Infanzia dovranno predisporre:
 - a) richiesta adeguatamente motivata in cui l'alunno/l'alunna frequenta l'ultimo anno;
 - b) un percorso specifico predisposto dai docenti della sezione della Scuola dell'Infanzia con l'illustrazione dettagliata degli interventi educativo-didattici e la loro effettiva valutazione. Tale progetto va sottoscritto da tutti i docenti della sezione;
6. Verbale del GLO nel quale siano esplicitate le motivazioni del trattenimento e permanenza al fine di consolidare le competenze linguistiche, relazionali e comportamentali dell'alunno con l'accordo di tutti i componenti (in allegato);
7. Il Dirigente scolastico, esaminata la documentazione, emetterà il decreto di permanenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

ALLEGATI:

Allegato n. 1: Verbale GLO con richiesta dei genitori di Permanenza.

